

numero			Bellinzona
5108	cl	13	12 novembre 2014

CITTA DI BELLINZONA
17. NOV. 2014 08:36

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

viste le varianti puntuali al Piano regolatore,

trasmesse per approvazione dal Municipio di Bellinzona il 27 giugno 2013,

visti i ricorsi interposti contro la revisione del PR trasmessi per decisione dal Municipio di Bellinzona il 20 dicembre 2013 con le relative osservazioni,

richiamato l'art. 37 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) in combinazione con l'art. 107 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 1 gennaio 2012 (RL 7.1:1.1),

richiamato l'art. 29 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 1 gennaio 2012 (RL 7.1:1.1),

considera quanto segue.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE	3
1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO.....	3
1.3. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE	4
1.4. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	4
1.5. COMPETENZA ED AUTONOMIA COMUNALE	5
1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ.....	5
1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO.....	6
2. PREMESSE FORMALI	7
2.1. ITER PROCEDURALE.....	7
2.2. ATTI TRASMESSI PER APPROVAZIONE.....	8
2.3. OSSERVAZIONI GRAFICHE.....	9
3. CONSIDERAZIONI DI MERITO.....	9
3.1. VERIFICA DELLE VARIANTI DA PARTE DEI SERVIZI DELLO STATO	9
3.2. SITUAZIONE PIANIFICATORIA DEL COMUNE.....	9
3.3. CONSIDERAZIONI PUNTUALI SULLE VARIANTI	10
4. RICORSI CONTRO LE VARIANTI	21
4.1. ELENCO DEI RICORRENTI.....	21
4.2. DECISIONE DEI RICORSI	21
5. RIASSUNTO DELLE DECISIONI E DELLE MODIFICHE D'UFFICIOI	25
5.1. MODIFICHE D'UFFICIO E DECISIONI CHE NECESSITANO DI UNA PUBBLICAZIONE	25
6. DISPOSITIVO.....	25
7. COMUNICAZIONE.....	27

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv 1 Costituzione federale (Cost.), "la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio."

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. Con misure pianificatorie è poi necessario sostenere in particolare gli sforzi tesi a:

- proteggere le basi naturali della vita (come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio – pure tutelati dagli art. 73, 74, 76, 77 e 78 Cost.);
- creare e conservare insediamenti accoglienti e le premesse territoriali per le attività economiche;
- promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
- garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese e la difesa nazionale.

1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in tre tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.

Il PD, che, giusta l'art. 16 Lst, vincola solo le autorità e non (direttamente) i privati, è lo strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che, previa procedura d'informazione e partecipazione (art. 4 LPT, artt. 4 e 5 Lst), si stabiliscono le grandi linee dell'organizzazione del territorio cantonale in un'ottica di sviluppo sostenibile e si assicura il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale (art. 8 cpv. 1 Lst).

Il piano di utilizzazione, o Piano regolatore (PR), è adottato nell'ambito di una procedura nella quale è garantita la protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e la partecipazione democratica (art. 4 LPT). La sua funzione principale è quella di disciplinare in modo dettagliato l'uso del territorio. Questo deve essere suddiviso, giusta l'art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15 LPT), agricola (art. 16 LPT) e protetta (art. 17 LPT). Al diritto cantonale è poi conferita la facoltà di prevedere altre zone (art. 18 LPT). Tutto quanto sopra deve avvenire in conformità con il PD (art. 6 e 26 LPT).

Il PR permette inoltre di precisare il carattere, i tipi di costruzione e di vincoli da osservare nell'edificazione e di riservare le superfici necessarie per la rete delle vie di comunicazione e per le altre attrezzature di interesse pubblico (cfr artt 26 segg. LALPT). Oltre a ciò, si osserva che il PR rende vincolante verso i privati il contenuto del piano direttore (art. 21 cpv 1 LPT) e permette di concretare alcuni precetti della legislazione sulla protezione dell'ambiente. Si rimanda al proposito al seguente punto. 2.4.

Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è uno degli strumenti attraverso i quali il PR trova concreta attuazione.

1.3. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE

Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.

A norma dell'art. 16 LPT le zone agricole comprendono invece i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura o i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Le zone protette comprendono infine i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive, i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali, i biotopi per gli animali e i vegetali degni di protezione (art. 17 LPT).

Con specifico riferimento alla zona edificabile, si osserva che l'art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l'attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al di sotto di questa soglia l'azzoneamento è escluso a priori.

Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l'inserimento in zona edificabile si imponga: un'area, infatti, può avere caratteristiche fisiche tali da poter rispondere alla definizione legale di più zone. Ad esempio, può prestarsi sia all'edificazione, sia all'agricoltura o può contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.

Bisogna inoltre considerare che, per la loro funzione eminentemente pianificatoria, i criteri enunciati, di regola, possono riferirsi solo a interi comparti, e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d'ordine superiore, che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.

Oltre a quanto sopra esposto, si osserva che le zone edificabili devono anche soddisfare le esigenze poste dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 21 ottobre 1997 (LPAmb), e specificatamente dall'art. 23 LPAmb. Si veda al proposito il seguente punto 1.4.

1.4. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le legislazioni federali sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio chiariscono la connessione fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio, connessione che già si desume dall'art. 73 Cost.

Con specifico riferimento ai piani di utilizzazione si osserva quanto segue. Con l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF) il Consiglio federale ha stabilito per la protezione della popolazione dai rumori valori limite di incidenza: fra questi vi sono i valori limite delle immissioni (art. 13 e 15 LPAmb), i valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), inferiori ai precedenti, ed i valori di allarme, superiori ai primi (art. 19 LPAmb). Questi valori sono presentati in modo differenziato a seconda della fonte di rumore, del giorno e della notte e dei diversi gradi di sensibilità dati alle singole zone d'utilizzazione.

Ciò presuppone che alle zone d'utilizzazione vengano assegnati appositi gradi di sensibilità, e più precisamente il grado di sensibilità I alle zone che richiedono una protezione fonica elevata (zone ricreative), il grado di sensibilità II alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste (zone destinate all'abitazione e per edifici e impianti pubblici), il grado di sensibilità III alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste (zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e zone agricole) e infine il grado di sensibilità IV alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste (zone industriali) (art. 43 OIF).

Il compito di provvedere affinché nei regolamenti edili o nei piani di utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d'utilizzazione incombe ai Cantoni (art. 44 OIF). In Ticino questa esigenza è stata recepita dall'art. 30 cpv. 1 cifra 7 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011 (RL 7.1.1.1.1), secondo il quale il regolamento edilizio attribuiscono appunto alle zone di utilizzazione i gradi di sensibilità per la protezione dai rumori.

Nei piani di utilizzazione, ed in particolare nelle nuove zone edificabili, devono essere rispettati i valori di pianificazione fissati nella OIF dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb e art. 29 OIF): di conseguenza nuove zone edificabili e nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv 1 LPAmb).

1.5. COMPETENZA ED AUTONOMIA COMUNALE

Il PR è lo strumento principe della pianificazione a livello comunale. Esso è adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (cfr. art. 24 cpv. 1, 34 cpv. 1 LALPT).

Secondo la legislazione ticinese il Consiglio di Stato, che approva i PR comunali (art. 37 cpv. 1 LALPT), dispone di un pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie; ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr. art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv. 3 LPT verso le autorità subordinate, cui dev'essere lasciato "il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti").

1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previste dalla legge) (cpv 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv 4).

a) Base legale

In adempimento dell'art. 75 Cost., il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone e stabilendo le norme di attuazione concernenti sia le singole zone sia l'intero territorio. Le relative disposizioni, norme astratte e generali, adottate dal legislatore comunale e soggette a referendum, costituiscono la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà.

b) Interesse pubblico

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza ristretta, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale.

c) Proporzionalità

Per quanto concerne il criterio della proporzionalità, si osserva che, secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv 3 Cost.

1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema.

2. PREMESSE FORMALI

2.1. ITER PROCEDURALE

- a) Il Dipartimento del territorio si è espresso sulle varianti in esame con i seguenti documenti: esami preliminari ai sensi dell'art. 33 LALPT del 30 giugno 2008 (varianti n. 3 e n. 17), del 16 luglio 2010 (variante n. 10) e del 30 dicembre 2012 (varianti n. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9). Per la variante n. 11, il DT ha comunicato il suo parere al Municipio di Bellinzona con lettera del 29 settembre 2009.
- b) Il Municipio di Bellinzona ha posto in consultazione le varianti dal 24 gennaio 2011 per il periodo di 30 giorni, con il deposito atti presso la Cancelleria comunale.
- c) Le varianti sono state sottoposte al legislativo comunale con messaggio municipale n. 3657 del 21 marzo 2012. La Commissione del Piano regolatore ha redatto il suo rapporto (Relazione) il 13 marzo 2013; la Commissione della gestione il suo il 20 marzo 2013. I rapporti sono stati trasmessi al Consiglio comunale che, nella seduta del 25 marzo 2013, ha adottato le varianti di PR proposte dal Municipio ai sensi dell'art. 34 LALPT.
- d) In seguito all'adozione da parte del Consiglio comunale, la pubblicazione delle varianti, è stata regolarmente annunciata sul Foglio ufficiale n. 42 del 24 maggio 2013, all'albo comunale e sui quotidiani del Cantone. Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale di Bellinzona, dal 3 giugno 2013 al 2 luglio 2013, conformemente all'art. 34 LALPT.
- e) Al Consiglio di Stato sono pervenuti 2 ricorsi contro le varianti.
- f) In data 27 giugno 2013 il Municipio di Bellinzona ha presentato al Consiglio di Stato domanda di approvazione delle varianti di PR, con gli allegati che documentano il rispetto della procedura di adozione. Successivamente, in data 20 dicembre 2013, il Municipio ha trasmesso i ricorsi e le relative sue osservazioni.

Alla luce dell'iter procedurale esposto (cfr anche punto 2.1), si ritiene che il Comune abbia ottemperato correttamente alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 32 ss. LALPT.

2.2. ATTI TRASMESSI PER APPROVAZIONE

Le varianti di PR trasmesse per approvazione sono composte dai seguenti atti:

- a) Rapporto di pianificazione (22 maggio 2013)
- b) Norme di attuazione (22 maggio 2013)
- c) Variante n. 1 *Modifica EP111 Scuola dell'infanzia (SI) e area di posteggio, via Canonico Ghiringhelli:*
estratto Piano delle zone, Piano delle AP/EP e Piano del traffico (1:2'000, 22 maggio 2013)
- d) Variante n. 3 *Piazza Fontana - Ravecchia:*
estratto Piano delle zone e Piano delle AP/EP (1:1'000, 22 maggio 2013)
- e) Variante n. 4 *Nuovo accesso EP 220 e stralcio strada di servizio via Trezzini e via Chicherio:*
estratto Piano delle zone e Piano del traffico (1:2'000, 22 maggio 2013)
- f) Variante n. 5 *Nuova strada di servizio località Villette:*
estratto Piano delle zone e Piano del traffico (1:1'000, 22 maggio 2013)
- g) Variante n. 6 *Adeguamenti piazze di giro lungo la pista ciclabile tra via Monte Gaggio e via Vallone e stralcio aree di posteggio:*
estratto Piano delle zone e Piano del traffico (1:1'000, 22 maggio 2013)
- h) Variante n. 8 *Modifica della linea di costruzione lungo via G. Motta e stralcio del vincolo d'arredo:*
estratto Piano delle zone e Piano del traffico (1:2'000, 22 maggio 2013)
- i) Variante n. 9 *Stralcio percorso pedonale e/o ciclabile, via Mottarone (Galbisio):*
estratto Piano delle zone e Piano del traffico (1:1'000, 22 maggio 2013)
- j) Variante n. 10 *Piano particolareggiato comparto Stadio PP1 - pianificazione parziale:*
estratto Piano del paesaggio 1:4'000 e Piano delle zone + Piano delle AP/EP 1:3'000 (22 maggio 2013)
- k) Variante n. 11 *EP383 "Palazzetto basket" e "Centri multifunzionali":*
estratto Piano delle AP/EP (1:2'000, 22 maggio 2013)
- l) Variante n. 12a *Nucleo Centro Storico - Piazza Orico-Salita Castel Grande:*
estratto Piano del Centro storico (1:1'000, 22 maggio 2013)
- m) Variante n. 12b *Nucleo Centro Storico - Piazzetta M. Della Valle:*
estratto Piano del Centro storico (1:1'000, 22 maggio 2013)
- n) Variante n. 13 *Stralcio ricomposizione particellare via San Gottardo:*
estratto Piano delle zone (1:2'000, 22 maggio 2013)
- o) Variante n. 14 *Modifiche delle linee di costruzione/arretramento Pratocarasso:*
estratto Piano delle zone (1:1'000, 22 maggio 2013)
- p) Variante n. 15 *Adattamenti zona edificabile Pratocarasso:*
estratto Piano delle zone (1:3'000, 22 maggio 2013)
- q) Variante n. 16 *Stralcio percorso pedonale e/o ciclabile, fmn 2467 Pedemonte:*
estratto Piano delle zone e Piano del traffico (1:1'000, 22 maggio 2013)

2.2.1. Atti illustrativi

a) Piano di localizzazione delle varianti (1:10'000, giugno 2013)

2.3. OSSERVAZIONI GRAFICHE

Gli atti di PR presentati per approvazione adempiono 1i requisiti formali stabiliti dalla legge.

3. CONSIDERAZIONI DI MERITO

3.1. VERIFICA DELLE VARIANTI DA PARTE DEI SERVIZI DELLO STATO

Sono stati consultati i seguenti Servizi per una loro definitiva presa di posizione e per la verifica degli aspetti di dettaglio che non si sono potuti valutare o approfondire in sede di esame preliminare.

- Sezione della mobilità preavviso del 10 marzo 2014
- Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo 5 settembre 2013
- Ufficio della natura e del paesaggio 2 luglio 2014
- Ufficio approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria.. 22 luglio 2013
- Ufficio beni culturali 3 luglio 2014

Le considerazioni dei citati servizi sono riprese, per quanto necessario, nel seguito della risoluzione.

3.2. SITUAZIONE PIANIFICATORIA DEL COMUNE

Il PR comunale di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 16 ottobre 2001 con risoluzione governativa n. 4836. Il Piano particolareggiato del Centro storico è invece stato approvato il 31 dicembre 1985 con risoluzione governativa n. 8029. Da allora, il Piano regolatore è stato oggetto di diverse varianti.

Con le varianti qui in approvazione, il Comune di Bellinzona propone, sulla base dell'esperienza maturata in questo decennio e di nuovi fabbisogni, di avviare ad alcune scelte fatte con la revisione del PR che non hanno avuto l'esito auspicato, intervenendo con alcune puntuali modifiche su alcune situazioni che, di fatto, bloccano lo sviluppo cittadino.

3.3. CONSIDERAZIONI PUNTUALI SULLE VARIANTI

3.3.1. Modifica EP111 Scuola dell'infanzia (SI) e area di posteggio, via Canonico Ghiringhelli (variante n. 1)

La variante n. 1 interessa la Zona EP. 311 destinata a Scuola dell'infanzia e gli adiacenti spazi previsti per il parcheggio pubblico. L'intenzione è di rivedere l'organizzazione delle aree, al fine di ottimizzare l'uso dei terreni. Con la variante adottata si consolida sostanzialmente la formazione di aree di posteggio a contatto con il campo stradale (conferma del posteggio attuale di 30 stalli con la previsione di ampliarlo lateralmente con altrettanti parcheggi), e nel contempo si aumenta la superficie a disposizione della Scuola dell'infanzia. Questa soluzione si discosta dalla proposta municipale sottoposta al Dipartimento del territorio per esame preliminare, che concedeva maggior superficie di posteggio. Considerato come la soluzione adottata presentata ottimizza e razionalizza l'uso delle superfici semplificandone la realizzazione e mantenendo intatti gli obiettivi di fondo sia della Zona EP11, sia dell'area di posteggio, il CdS approva la variante n. 1 *Modifica EP111 Scuola dell'infanzia (SI) e area di posteggio, via Canonico Ghiringhelli.*

3.3.2. Piazza Fontana - Ravecchia (variante n. 3)

Il Municipio di Bellinzona aveva presentato nel 2006, anche in seguito ad alcune mozioni che il legislativo aveva accolto, una variante per realizzare un progetto di sistemazione di Piazza Fontana a Ravecchia, che prevedeva di utilizzarla prevalentemente quale area di svago pubblica, con solo 3/4 posteggi. L'esame preliminare dipartimentale condivideva il principio di sistemazione della piazzetta, con una destinazione consona al nucleo storico di Ravecchia; non convinceva tuttavia la sistemazione proposta né il mantenimento di alcuni posteggi. Il Dipartimento chiedeva inoltre di valorizzare i singoli elementi e dare una forma architettonica più pregnante alla piazza.

La variante presentata in Consiglio comunale e ora all'esame prevede così di riservare l'area in superficie per la realizzazione di una piazza architettonicamente disegnata e di creare un posteggio sotterraneo per ca. 20 auto per il fabbisogno del nucleo. La piazza sarà poi oggetto di un progetto architettonico di dettaglio; la variante è stata comunque elaborata sulla scorta di un progetto architettonico di massima e su analisi tecniche, costruttive e finanziarie.

Il Consiglio di Stato riconosce l'impegno del Comune per l'elaborazione di una variante che prevede la completa rinuncia ai posteggi sulla piazza e alla volontà di una progettazione di qualità della medesima. L'ubicazione sotterranea dei posteggi richiede tuttavia una rampa d'accesso, il cui inserimento nel disegno della piazza risulta difficile dato il comparto relativamente ristretto. Inoltre, la piazza presenta un importante dislivello che va rispettato anche solo per non creare conflitti con gli edifici che vi si affacciano. La variante come adottata dal Legislativo non dà piena garanzia di riuscita in questo senso, anche perché la norma è priva di disposizioni ed indicazioni progettuali. Di conseguenza, l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) chiede che vengano poste alcune condizioni nelle disposizioni che reggono la nuova EP 338 *Piazza Fontana*. L'Ufficio dei beni culturali (UBC) propugna invece la non ap-

provazione dell'autosilo, poiché solo apparentemente ha un impatto poco significativo. Già solo le infrastrutture necessarie (camini di ventilazione, accessi veicolari e pedonali, apparecchiature, ecc.) porranno inevitabilmente dei problemi riguardo al tessuto edificato, che ha in questo caso un'innegabile valenza storica. Anche la garanzia del mantenimento e/o della valorizzazione dei percorsi pedonali storici precipui della piazzetta non può essere garantita con la realizzazione dell'autosilo. L' Ufficio dei beni culturali chiede quindi che il progetto di sistemazione - che vuole valorizzare ciò che resta del nucleo storico - debba convenientemente tenere in considerazione anche i seguenti elementi:

- le antiche percorrenze, in particolare l'accesso alla piazza che passa dinanzi all'affresco del '500 tutelato sul piano cantonale sul fmn 1585;
- la bella fontana ottagonale, realizzata nel 1922 utilizzando una colonna quattrocentesca, proposta come bene culturale d'interesse locale, che a suo tempo era collocata al centro della piazza;
- la ricerca di un'ubicazione più consona allo scipito monumento posato qualche anno fa nei pressi della fontana: la sua verticalità collide con l'elegante e classicheggiante fontana.

Lo scrivente Consiglio ritiene vi siano gli estremi per sostenere comunque la proposta comunale, in virtù del fatto che la stessa pone le condizioni per riqualificare questo importante spazio pubblico togliendo i parcheggi in superficie. Nel complesso, le indicazioni dell'UBC e dell'UNP non escludono che sia nondimeno possibile realizzare un progetto in grado di assicurare la conservazione e la valorizzazione degli elementi segnalati. Per ridurre il rischio di un progetto inadeguato al caso, il CdS introduce d'ufficio alcune modifiche alle prescrizioni previste dalla tabella delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico, in modo che sia preservato un corretto rapporto altimetrico tra la piazza e gli edifici prospicienti, la tutela delle percorrenze storiche e della fontana ottagonale (cfr. cap. 3.3.16). Inoltre, l'inserimento dell'autorimessa e della relativa rampa andranno risolti in modo da non frammentare lo spazio pubblico attuale e non creare conflitti con gli affacci degli edifici presenti.

3.3.3. Nuovo accesso Zona EP 220 e stralcio strada di servizio tra via Trezzini e via Chicherio (variante n. 4)

Nell'ambito dell'approvazione di una serie di varianti al Piano regolatore di Bellinzona lo scrivente Consiglio, accogliendo parzialmente un ricorso, ha disposto che il Municipio avviasse una variante per istituire un chiaro ed efficace vincolo stradale che servisse la Zona AP/EP n. 220 *Chiesa del redentore e Centro Parrocchiale* da via Trezzini oppure da via A. Raggi. Con la variante in esame è proposto un accesso veicolare ai fmn 38 e 39 da via Trezzini, che dispone di sufficiente larghezza, in modo tale da garantire una normale gestione del traffico veicolare di destinazione verso la chiesa ed il Centro Parrocchiale, possibile anche in maniera indipendente dall'organizzazione viaria del Centro di quartiere CQ1, come richiesto. La variante stabilisce inoltre l'obbligo di provvedere nell'ambito del CQ1 alla formazione di un passaggio pedonale da via Raggi verso il centro ecclesiastico. Il CdS ritiene che con l'adozione della variante n. 4, il Comune abbia dato seguito alle richieste governative che rispondevano alle doglianze ricorsuali.

La variante prevede pure lo stralcio del previsto prolungamento di via Borromini verso via Chicherio. Considerato come lo sfogo su via Chicherio potrà essere garantito dal prolungamento pianificato di via Rodari, il CdS ritiene coerente la proposta adottata. La variante n. 4 *Nuovo accesso Zona EP 220 e stralcio strada di servizio tra via Trezzini e via Chicherio* è pertanto integralmente approvata.

3.3.4. Nuova strada di servizio località Villette (variante n. 5)

Con la variante n. 5, il Comune ha adottato l'istituzione su alcuni fondi nella parte alta in località Villette di un vincolo di strada di servizio. Questa strada viene parzialmente a sostituirsi ad un percorso pedonale, in un'area dove la circolazione è invero assai ardua. S'intende così garantire un confacente accesso veicolare all'intera zona edificabile. La scrivente Autorità condivide la scelta comunale e approva di conseguenza la variante n. 5 *Nuova strada di servizio località Villette*.

3.3.5. Adeguamenti piazze di giro lungo la pista ciclabile tra via Monte Gaggio e via Vallone e stralcio aree di posteggio (variante n. 6)

Nell'ambito di operazioni fondiari relative alla realizzazione della nuova pista pedonale ciclabile tra via Monte Gaggio e via Monte Crenone, predisposta da una modifica di PR del 2006, il Comune si è avveduto della scarsa utilità e convenienza di numerose aree di posteggio in questa parte del Comune. In considerazione del carattere prettamente residenziale del quartiere, dove il fabbisogno dei posteggi è coperto dall'edificazione privata, il Comune ha quindi eliminato le due aree di parcheggio ubicate su via Gesero e su via Filanda, confermando quelle sul lato est della pista ciclabile. Ciò ha permesso di ricomporre le superfici e migliorare così le piazze di giro. Il CdS approva la variante n. 6 *Adeguamenti piazze di giro lungo la pista ciclabile tra via Monte Gaggio e via Vallone e stralcio aree di posteggio*, presupposto che la medesima non inficia l'idea della spina verde che attraversa il quartiere adottata con la revisione generale del Piano regolatore approvata nel 2001.

3.3.6. Modifica della linea di costruzione lungo via G. Motta e stralcio del vincolo d'arredo (variante n. 8)

La variante n. 8 prevede di arretrare la linea di costruzione lungo via G. Motta in corrispondenza della serie di case monofamiliari con giardini degli anni 1920-1925, site sui fmn da 624 a 633 e classificate quali beni culturali d'interesse locale, rafforzandone così la protezione. D'altronde, il mantenimento della linea di costruzione in vigore entrerebbe in conflitto non solo con la protezione degli edifici, ma anche con il mantenimento dei giardini esistenti e delle relative inferriate, che invece la nuova proposta meglio protegge. Il CdS non può che condividere tale scelta e approvare la variante n. 8, comprensiva pure dello stralcio del vincolo di arredo su via Crenone.

3.3.7. Stralcio percorso pedonale e/o ciclabile, via Mottarone (Galbisio) (variante n. 9)

Con la variante in esame il Comune propone di stralciare uno dei due rami del breve raccordo pedonale che congiunge via Mottarone con il sentiero che si sviluppa ai piedi dell'area boschiva di Galbisio. Il Comune ritiene eccessivo mantenere due percorsi così vicini aventi la medesima funzione. Per questo motivo propone di confermare unicamente il vincolo vigente in corrispondenza del tracciato che attraversa i fmn 4380 e 4381. L'altro ramo viene invece attribuito alla Zona residenziale estensiva E. Nel rispetto dell'autonomia comunale, il CdS ritiene sostenibile la variante n. 9 *Stralcio percorso pedonale e/o ciclabile, via Mottarone (Galbisio)* e l'approva così come è stata adotta.

3.3.8. Piano particolareggiato comparto Stadio PP1 – pianificazione parziale (variante n. 10)

Il PR di Bellinzona prevede un comparto soggetto a Piano particolareggiato relativo all'area dello stadio comunale, di cui è prevista in futuro la sua dislocazione con la conseguente messa a disposizione d'ampie superfici nel centro urbano. Siccome la data e il luogo di dislocazione dello stadio sono ancora incerti, la pianificazione del comparto PP1 *comparto Stadio* è ancora prematura. Un ulteriore motivo di ritardo nella pianificazione del PP1 è costituito dalla presenza di pozzi di captazione, fonte principale dell'acqua potabile per l'intera Città fintanto che non sarà costruito altrove il nuovo acquedotto intercomunale. Per inciso, il perimetro del PP1 non comprende solo infrastrutture sportive o residenziali, ma anche importanti edifici d'interesse pubblico, come la scuola elementare e la scuola dell'infanzia, per i quali il Comune ha urgenza di prevederne lo sviluppo.

Con la variante n. 10, il Comune ridisegna il perimetro del PP1 al fine di incorporare e attribuire alle zone per scopi pubblici le aree già utilizzate per le istituzioni scolastiche e per altri usi di carattere pubblico, già sufficientemente inserite e definite nel contesto territoriale attuale, in modo da permettere gli interventi necessari per il loro sviluppo quando la zona sarà liberata dai vincoli edilizi dovuti agli attuali pozzi di captazione. La superficie oggetto della variante corrisponde a ca. 1/3 della superficie complessiva del PP1, che è di mq 110'000. Lo scopo principale della modifica pianificatoria consiste nel predisporre la base giuridica per realizzare una nuova sede di Scuola dell'infanzia in sostituzione dell'attuale prefabbricato dell'ex Scuola media 2. La variante prevede pure la tutela dei parchi, l'eliminazione del tracciato di attraversamento, sostituendolo con un percorso indicativo da precisare nell'ambito della progettazione del nuovo asilo, e l'attribuzione dello stabile Ostini alla Zona intensiva B (invece che Zona EP) e dell'ex Stallone alla Zona EP 112 (invece che AP 112a). Inoltre, la variante intende consolidare e precisare alcuni vincoli indicati nel Piano del paesaggio, quali la classificazione come bene culturale d'interesse locale dell'edificio di Scuola elementare EP 131, e i due parchi alberati così come altri elementi naturali protetti. Vengono pure consolidati e precisati gli importanti collegamenti pedonali che attraversano il Comparto e che collegano parti fondamentali della città.

Ai sensi della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e relativa ordinanza, all'interno della Zona di protezione Si (concernente l'EP 112

Scuola d'infanzia Nord) non è permesso alcun intervento al di fuori di quelli necessari al pozzo di captazione stesso. All'interno della Zona di protezione S2 (EP 112 Scuola d'infanzia Nord, EP 131 Scuola elementare Nord) sono escluse di principio nuove edificazioni; ogni intervento - anche di risanamento - degli edifici esistenti deve conformarsi alla LPAc, all'OPAc e alle Istruzioni federali per la protezione delle acque sotterranee (UFAM, 2004). Dal profilo pianificatorio, la scrivente Autorità ha approvato la variante di PR del Comune di Gorduno per il nuovo acquedotto regionale, rendendo legittima e coerente dal profilo pianificatorio la volontà del Comune di Bellinzona di modificare quanto predisposto dal suo PR in questo comparto. E' comunque evidente che le restrizioni federali all'edificazione potranno essere tolte solo dopo l'effettiva dismissione dei pozzi di Bellinzona, una volta entrato in funzione il nuovo impianto intercomunale.

D'altronde, non è possibile anche solo dal profilo meramente giuridico posticipare indeterminatamente la pianificazione di un'area nell'attesa di sviluppi a medio-lungo termine. Si rende pertanto necessaria una riflessione sull'effettiva necessità di mantenere il perimetro di Piano particolareggiato di questo comparto, al di là della variante in approvazione, anche considerato come nell'arco dei prossimi 15 anni lo stadio rimarrà con tutta verosimiglianza all'interno del perimetro del PP1.

D'altra parte va anche detto, come espresso dal Dipartimento nel suo esame preliminare, che l'ampia delimitazione del PP1 ha il notevole pregio di considerare e pianificare in maniera unitaria l'intero isolato. Nella sostanza, comunque, tutte o gran parte delle superfici toccate dalla variante sono aree pubbliche. Nella forma, invece, le modifiche adottate non rafforzano sufficientemente la pianificazione unitaria del comparto. **Il CdS chiede quindi al Comune di considerare l'abbandono del vincolo di piano particolareggiato pianificando anche il rimanente perimetro del Comparto Stadio PP1, tenuto conto delle considerazioni che seguono.**

L'attuale Comparto, pur presentando molte aree e istituzioni pubbliche, non possiede sufficiente penetrabilità anche solo a livello pedonale, portando il pedone e il ciclista ad aggirare l'area, nonostante il suo valore paesaggistico e urbanistico e la presenza di beni culturali. Il Comune dovrà quindi elaborare una progettazione degli spazi pubblici e degli attraversamenti pedonali considerando l'intero comparto PP1, senza pregiudicarne lo sviluppo futuro e i collegamenti con i quartieri circostanti. Queste aree pubbliche sono importanti per completare efficacemente il collegamento trasversale che va dalla Stazione FFS al Fiume Ticino, di cui una componente fondamentale è la passerella del bagno pubblico. Deve essere assicurata una percorrenza e fruibilità che permetta di rendere permeabile il comparto agli attraversamenti pedonali e ciclabili dall'esterno dell'isolato. Ciò può avvenire precisando maggiormente il percorso ciclo-pedonale d'attraversamento rispetto alla proposta attuale, senza necessariamente vincolarne il tracciato, ma con indicazioni d'ordine generale da inserire nel documento pianificatorio, che stabiliscano il concetto generale d'intervento per la formazione dei percorsi pubblici dell'isolato, accennando pure all'estensione della copertura vegetale oggi piuttosto casuale.

Sulla scorta di queste osservazioni, **il CdS ritiene di approvare la variante n. 10, chiedendo al Comune di concludere l'approfondimento pianificatorio del Comparto Stadio PP1 ai sensi di quanto espresso.**

Per quanto riguarda i beni culturali, nell'ambito del censimento del patrimonio edilizio del Comune, l'Ufficio dei beni culturali (UBC) ha identificato e segnalato al Municipio, oltre alle Scuole Nord, anche lo stabile Ostini e l'ex Stallone militare, tutti edifici di proprietà della Città di Bellinzona e non ancora tutelati. Durante la primavera scorsa, il Municipio ha dato avvio all'informazione e partecipazione della popolazione con la pubblicazione delle proposte di tutela dei beni culturali. Fatto sta che il consolidamento pianificatorio adottato per l'ex Stallone militare e ancor più per lo stabile Ostini non deve portare ad interventi che ne minano la loro qualità, perlomeno prima che sia concluso l'iter legato alla procedura di tutela dei beni culturali di cui sopra. Il CdS coglie l'occasione per segnalare il significato urbanistico, oltre che architettonico e storico, che gli edifici hanno anche per l'organizzazione e la valorizzazione auspicata di questo pregevole comparto, che la sua prossimità con il centro cittadino ne farà un luogo assai frequentato e di cruciale importanza considerati i progetti previsti. La pianificazione potrà quindi dare il suo contributo non solo con il consolidamento delle possibilità edificatorie e la tutela della superficie alberata, ma anche tenendo nella giusta considerazione gli edifici di valore già presenti in loco.

3.3.9. EP383 "Palazzetto basket" e "Centri multifunzionali" (variante n. 11)

La variante è intesa a precisare le destinazioni attribuite alla Zona EP 383, poiché divergenti tra quelle previste dalle NAPR in vigore e quelle indicate dal Rapporto di pianificazione della revisione del PR. La necessità di tale puntualizzazione è stata pure consigliata dal Dipartimento del territorio con lettera del 29 settembre 2009, anche al fine di creare un'inequivocabile base giuridica. Le NAPR dispongono la destinazione di *Palazzetto Basket*, mentre il Rapporto di pianificazione indica *Palabasket + riserva per funzioni miste*. La variante suddivide le destinazioni rispetto ai volumi previsti dal Piano come segue: *Palazzetto Basket* per l'edificio già ora utilizzato per le attività sportive (EP 383a) e *Centri multifunzionali* per i due volumi minori all'interno dei quali possono trovarsi attività sportive, culturali o sociali; l'adiacente EP 384 rimane come ora con la destinazione *Stabile Espo*. Il CdS approva dunque la variante n. 11 "*Palazzetto basket*" e "*Centri multifunzionali*", segnalando come l'Espocentro e il Palabasket siano anche parte imprescindibile del nuovo parco urbano di cui è prevista la realizzazione.

3.3.10. Nucleo Centro Storico (variante n. 12)

a Zona Piazza Orico – Salita Castel Grande

Il Piano regolatore particolareggiato del Centro storico di Bellinzona, adottato dal Consiglio comunale il 20 marzo 1984, proponeva per l'area tra la murata, via Orico e salita Castel Grande una volumetria vincolata *Ricostruzioni o nuove costruzioni fuori dai Comparti edificabili speciali* che correva lungo la Strada cantonale e salita Castel Grande, e si prolungava dalla medesima Strada cantonale verso la murata e il fmn 3895, inglobando l'edificio presente su quest'ultimo fondo. Il Piano adottato proponeva così la formazione di un blocco edilizio in contiguità a forma di U avente un'altezza di m 12.50. La proprietaria del fmn 1025 affacciantesi su salita Castelgrande, interponeva

tuttavia ricorso contro la soluzione adottata dal Legislativo comunale, in particolare per l'obbligo di costruzione in contiguità con il suo edificio e per la possibilità di edificare sui fondi vicini. Prima della decisione del ricorso, il Municipio ha eseguito una verifica della struttura fondiaria esistente, della struttura e della volumetria degli edifici, così come delle modalità di salvaguardia delle vista verso i castelli. Ciò ha portato l'Esecutivo a proporre al Consiglio di Stato prima della decisione governativa un progetto di variante, che da un lato interrompeva la contiguità in corrispondenza del fmn 1025, e d'altro lato limitava la volumetria vincolata di *Ricostruzioni o nuove costruzioni fuori dai Comparti edificabili speciali*, interrompendola a m 6.00 dall'edificio esistente sul fmn 3895. Lo scrivente Consiglio ha accolto la proposta municipale nell'ambito della decisione di approvazione del PP Centro storico (ris. gov. n. 8029 del 31 dicembre 1985), dando compito all'Esecutivo di sottoporre la stessa al Consiglio comunale per l'adozione di sua competenza.

Considerato che la variante da allora non è mai stata sottoposta al Consiglio comunale, il Municipio ha inteso colmare il vuoto pianificatorio nell'ambito delle varianti in esame. Tuttavia, contrariamente alla decisione dello scrivente Consiglio contenuta nella risoluzione governativa n. 8029 del 31 dicembre 1985, il Municipio ha sottoposto la proposta urbanistica originaria - e contestata - al Consiglio comunale, il quale l'ha nuovamente adottata.

Il Consiglio di Stato ritiene poco comprensibile la scelta comunale, unicamente motivata con il fatto di aver sentito gli interessati e dalla scemata attualità della proposta alternativa, non solo dal profilo procedurale, ma anche da quello di merito. La proposta alternativa, giuridicamente accolta dall'Autorità di approvazione del Piano quale soluzione al ricorso, è stata infatti elaborata anche rivedendo già allora nel merito le scelte urbanistiche e di protezione dei beni culturali. E questo con lungimiranza. A mente del CdS, la variante proposta dal Municipio nell'ambito del ricorso non solo scioglieva le rimozioni della proprietaria del fmn 1025, ma anticipava i criteri urbanistici e patrimoniali attuali, oggi ben illustrati dall'ISOS e dall'iscrizione dei castelli nella lista UNESCO dei patrimoni dell'umanità.

Pure la maggiore sensibilità attuale verso il patrimonio storico, sia essa rivolta verso il tessuto storico cittadino o i beni culturali, chiede regole urbanistiche efficaci e la lettura del contesto attuale. In tal senso, si veda l'edificio sul fmn 1022 mirabilmente inserito nel contesto monumentale, che dovrebbe essere conservato nel suo volume attuale. Al contrario, la variante oggi adottata propone un'altezza doppia rispetto a quella esistente, ossia una palazzina di quattro piani direttamente visibile dal camminamento sito sopra la murata. Inoltre la sistemazione attuale dei fmn 1022, 1024 e 1025 sarebbe da mantenere, giacché qualifica in modo importante sia il nucleo che la murata. In questo senso, si rileva pure che la proposta adottata prevede la demolizione non solo del citato edificio sul fmn 1022, ma anche della sua qualificata soluzione di raccordo con la strada, la murata ed il terreno che già è parte del sistema fortificato di cui Castel Grande ne è il punto focale. E' questa la situazione che andrebbe confermata, piuttosto che prevedere la continuazione del volume edilizio realizzato negli anni ottanta, il quale non precisa il rapporto verso la murata lasciando un vuoto non risolto.

La tutela degli elementi e degli spazi vuoti degni di conservazione presenti, che costituiscono di fatto una zona a protezione della murata quale monumento riconosciuto, è oggi unanimemente considerata indispensabile. In questo senso, l'Ufficio dei beni culturali - oltre a propugnare la conservazione del patrimonio edilizio esistente e a richiamare le difficoltà di inserire nuovi edifici in questo comparto - segnala pure come sarebbe opportuno meglio valutare anche la sistemazione degli spazi verdi ancora esistenti, migliorando così le relazioni spaziali con la murata che corre a pochissima distanza.

Alla luce di queste considerazioni, il CdS non approva la variante n. 12a Zona Piazza Orico – Salita Castel Grande, e pone invece in vigore la proposta alternativa, approvandola, stabilita dalla ris. gov. n. 8029 del 31 dicembre 1985 (cfr. pag. 34 e Allegato IV di quella risoluzione).

b Piazzetta M. Della Valle

Il Piano regolatore particolareggiato del Centro storico di Bellinzona, adottato dal Consiglio comunale il 20 marzo 1984, proponeva una ricomposizione urbanistica tramite due volumetrie vincolate *Ricostruzioni o nuove costruzioni fuori dai Comparti edificabili speciali* dell'area delimitata dalla murata che dà su Piazza del Sole, dall'attiguo isolato che corre lungo Viale Stazione e dalla rocca di Castel Grande. Il Piano prevedeva, infatti, di ricostruire l'edificio sul fmn 1245 arretrandolo dalla rocca e di prolungare l'edificazione contro montagna verso la murata, spostando la piazzetta esistente verso via Codeborgo. Contro tale proposta la proprietaria del fmn 1245 aveva presentato ricorso. Il Municipio, prima della decisione governativa, ha sottoposto una proposta alternativa allo scrivente CdS, che teneva conto non solo delle doglianze ricorsuali permettendo di edificare il relativo fondo sino a confine, ma anche della proprietà pubblica della piazza. L'Autorità d'approvazione del Piano, ritenendo valida la soluzione alternativa proposta, l'ha accettata dando compito al Municipio di sottoporla al suo organo esecutivo.

Considerato che la variante da allora non è mai stata sottoposta al Consiglio comunale per adozione, il Municipio ha inteso colmare il vuoto pianificatorio nell'ambito delle varianti in esame. In questo caso è stata quindi adottata la variante effettivamente sancita dal CdS, che tra l'altro consolida l'apprezzata soluzione urbanistica oggi esistente. Il CdS approva pertanto in via definitiva la variante n. 12b per la *Piazzetta M. Della Valle*.

3.3.11. Stralcio ricomposizione particellare (variante n. 13)

I fondi indicati nel Piano delle zone lungo via S. Gottardo come riportato nella scheda grafica della variante n. 13 (situazione attuale) soggiacciono a vincolo di ricomposizione particellare (art. 18 NAPR), approvato nel 2001 nell'ambito della revisione del Piano regolatore. Il Comune propone con questa variante di stralciare tale obbligo per questi fondi, poiché un promotore immobiliare si è recentemente fatto carico di trovare un accordo con tutti i proprietari coinvolti dal vincolo, giungendo ad una soluzione unitaria e funzionale. A tale riguardo, è stata inoltrata un'istanza edilizia che è stata autorizzata in data 7 ottobre 2013, con una serie di condizioni da parte comunale che attestano sia dell'accordo raggiunto sull'edificazione del comparto, sia

degli obblighi di realizzazione del percorso pedonale e ciclabile tra via San Gottardo e via Ripari Tondi. Tenuto conto del margine di apprezzamento che l'Autorità comunale detiene in materia pianificatoria, il CdS approva la variante n. 13 *Stralcio ricomposizione particellare - via San Gottardo*. Per inciso, segnala che la possibilità di concedere dei bonus per i parametri edificatori nell'ambito di piani di quartieri facoltativi è decaduta e che la Lst prevede unicamente piani di quartiere a carattere obbligatorio.

3.3.12. Modifiche delle linee di costruzione/arretramento (variante n. 14)

Nell'ambito dell'approvazione della revisione del Piano regolatore di Bellinzona, il CdS ha deciso il ricorso presentato dal proprietario del fmn 4023, sito in via San Gottardo, accogliendo la richiesta di stralcio del previsto percorso pedonale e ciclabile a nord del fondo citato, ma respingendo la richiesta di stralcio della linea di costruzione sempre a nord del fondo.

La variante ora in esame prevede lo spostamento della linea di costruzione sensibilmente più a nord, con lo stralcio dell'obbligo d'allineamento. Contestualmente, la variante prevede pure lo spostamento delle linee d'arretramento lungo il percorso pedonale che collega il comparto di Pratocarasso con via S. Gottardo, in linea con quelle concernenti il fmn 4023 a valle di via San Gottardo e perpendicolari ad essa. Queste linee d'arretramento distano tra loro 20 metri, compromettono l'edificabilità del fmn 842 e impedirebbero il perseguimento degli obiettivi assegnati alla zona urbana centrale.

Tenuto anche conto del margine d'apprezzamento che l'Autorità comunale detiene in materia pianificatoria, il CdS approva la variante n. 14 *Modifiche delle linee di costruzione/arretramento* in corrispondenza di via San Gottardo.

3.3.13. Adattamenti zona edificabile – Pratocarasso (variante n. 15)

Il 25 gennaio 2010, il Consiglio comunale ha adottato la pianificazione del Comparto di Pratocarasso che avrebbe dovuto ovviare alla sospensione dall'approvazione decretata dal CdS nell'ambito della revisione del PR di quella adottata con la revisione del PR. Contro l'adozione della nuova pianificazione del Comparto di Pratocarasso sono state raccolte le firme necessarie per un referendum che, con la votazione del 13 giugno 2010, ha annullato la deliberazione consiliare. Il 22 agosto 2011 il Municipio ha, di conseguenza, trasmesso al Consiglio comunale un messaggio municipale per avviare una "progettazione partecipata del Comparto di Pratocarasso", al fine di tenere conto in maniera ampia e costruttiva di tutti gli interessi in gioco. Il 19 novembre 2012 il Consiglio comunale, seguendo il Rapporto della Commissione del Piano regolatore, bocciava questo messaggio.

La variante propone di intervenire sulla delimitazione del Comparto di Pratocarasso, estrapolandone alcune parti che il Comune ritiene non siano correlate direttamente alla pianificazione del comparto medesimo. A mente del Comune, si tratta di alcuni fondi che non potranno contribuire attivamente alla pianificazione del comparto e resterebbero così inutilmente bloccati per anni. La variante attribuisce quindi il fmn 4640, che si trova isolato nella Zona

EP della Scuola media ed è già occupato da un edificio, alla Zona semi-estensiva D, e parte dei fmn 4744 e 417 alla Zona semi-intensiva C.

Il CdS rileva come questi scorpori sono già stati proposti nell'ambito di una variante approvata dal CdS il 19 settembre 2007 con risoluzione governativa n. 4749. Tale variante è stata tuttavia impugnata presso il Tribunale cantonale amministrativo, il quale l'ha cassata, poiché la procedura d'approvazione non ha rispettato gli art. 4 LPT e 32 e segg. LALPT, con particolare riferimento all'informazione e partecipazione. Tuttavia, la Corte cantonale ha tenuto a precisare nella sua sentenza n. 90.2007.154 del 19 giugno 2009, che "la variante avrebbe dovuto essere comunque annullata anche nel merito, quantomeno a titolo interlocutorio e fatta salva la possibilità di essere ripresentata, in quanto la definizione dell'estensione del comparto in oggetto non poteva di tutta evidenza essere scissa dalla proposta di pianificazione complessiva del comparto medesimo". Riprendendo le conclusioni del Tribunale amministrativo, la variante in esame costituisce una decisione prematura, perché parziale, della proposta di nuova pianificazione del Comparto speciale nord di Prato-carasso. **Il CdS non può pertanto approvare la variante n. 15 *Adattamenti zona edificabile – Prato-carasso*, ad eccezione di quanto segue.**

Il CdS rileva la particolare situazione del fmn 4640, ove sorge un edificio privato con destinazione mista, in effetti avulso sia dal contesto dell'isolato in cui si trova poiché solitario nella Zona EP della Scuola media, sia da quello del Comparto di Prato-carasso da cui invero si distacca. Questo fondo, inglobato nell'area scolastica, è di fatto un'appendice dell'adiacente Zona residenziale semi-estensiva C per tipologia edilizia e collocazione. **Il CdS reputa pertanto possibile, vista anche la sua superficie minima e la sua edificazione preesistente, estrapolarlo dal perimetro del Comparto di Prato-carasso è approvarlo come proposto dal Comune.**

3.3.14. Stralcio percorso pedonale e/o ciclabile, mapp. no. 2467 zona Pedemonte (variante n. 16)

La variante n. 16 prevede la mutazione d'uso del fmn 2467 - che corrisponde integralmente ad una scalinata in selciato di decisa pendenza - da percorso pedonale in Zona residenziale semi-estensiva D. Il Comune non ritiene d'interesse pubblico il percorso pedonale, poiché serve unicamente alcuni fondi privati e non ha funzione di collegamento. L'attribuzione alla Zona residenziale D permetterebbe invece l'alienazione della superficie ai proprietari dei terreni adiacenti in modo da poter realizzare i propri accessi. Il CdS ritiene che, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune, la variante n. 16 *Stralcio percorso pedonale e/o ciclabile, zona Pedemonte* possa essere approvata.

3.3.15. Norme di attuazione (variante n. 17)

a Modifica dell'articolo 88 NAPR "Dimensioni dei vani abitabili"

In seguito all'accoglimento di una mozione, il Municipio aveva presentato una proposta di variante al Dipartimento del territorio per la riduzione dell'altezza minima dei vani abitabili prescritta dell'art. 88 NAPR, da m 2.60 a m 2.30. Il Dipartimento, nel suo esame preliminare del 30 giugno 2008 ha espresso pa-

rere negativo per le conseguenze che una riduzione così decisa e sostanziale dell'altezza minima avrebbe avuto sull'attuazione del PR.

La variante ora in esame propone una riduzione dell'altezza minima dei vani abitabili da m 2.60 a m 2.50, ossia di 10 cm, accompagnata dalla possibilità per il Municipio di derogarvi in caso di ristrutturazioni e ampliamenti. Questa modifica è decisamente più equilibrata. Il CdS approva pertanto la modifica dell'art. 88 NAPR così come adottata dal Legislativo comunale.

b Modifica articolo 89 NAPR "Scale"

Contestualmente alla modifica dell'altezza minima dei vani abitabili, il Comune propone una modifica dell'art. 89 NAPR relativo alle prescrizioni dimensionali e tecniche delle scale. La variante propone, innanzi tutto, la precisazione della norma, che come redatta dà oggi problemi d'interpretazione. L'articolo è pertanto riformulato in maniera più semplice e chiara, riprendendo la larghezza minima delle norme antincendio per le scale a carattere privato e mantenendo quella attuale per le scale comuni. Il CdS approva la modifica dell'art. 89 NAPR così come adottata dal Legislativo comunale.

c Modifica articolo 90 NAPR "Corridoi"

Contestualmente alla modifica dell'altezza minima dei vani abitabili e delle scale, il Comune propone una modifica dell'art. 90 NAPR relativo alle prescrizioni dimensionali e tecniche dei corridoi. L'articolo è riformulato riprendendo la larghezza minima delle norme antincendio per l'ambito privato, mantenendo quella attuale per l'ambito comune. Il CdS approva la modifica dell'art. 90 NAPR così come adottata dal Legislativo comunale.

3.3.16. Norme di attuazione

In considerazione della decisione di cui al paragrafo 3.3.2 concernente la variante n. 3 *Piazza Fontana - Ravecchia*, la tabella delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico integrata alle Norme di attuazione è **modificata d'ufficio come segue**:

338	1622	Piazza Fontana	1250	-	-	-	La progettazione della piazza deve essere sorretta da un progetto unitario, comprensivo del parcheggio sotterraneo per 20 posti-auto, e mantenere un corretto rapporto altimetrico tra la piazza e gli edifici prospicienti, preservare le percorrenze storiche e la fontana ottagonale.
-----	------	----------------	------	---	---	---	---

4. RICORSI CONTRO LE VARIANTI

4.1. ELENCO DEI RICORRENTI

Ric.	fmn	Ricorrente	Pag.
1	303	Patrizia Roncoroni Valeggia, Chiasso	21
2	–	Matteo Cheda, Bellinzona	21

4.2. DECISIONE DEI RICORSI

Ricorso n. 1 Patrizia Roncoroni Valeggia, Mezzovico, propr. fmn 303

I. In fatto

La signora Patrizia Roncoroni Valeggia ha ritirato il suo ricorso con lettera del 14 ottobre 2014, trasmessa al CdS tramite il Municipio di Bellinzona come previsto dalla procedura di presentazione dei ricorsi contro il contenuto dei piani regolatori (art. 35 cpv. 3 LALPT, ora art. 28 cpv. 3 Lst).

III. Decisione

1. Il ricorso è pertanto stralciato dai ruoli.

Ricorso n. 2 Matteo Cheda, Bellinzona

Viste le osservazioni del 18 dicembre 2013 del Municipio, le osservazioni del 19 febbraio 2014 del sig. Gian Franco Peverelli e quelle del 12 marzo 2014 delle Ferrovie federali svizzere FFS SA - Diritti immobiliari, entrambi interpellati in quanto terzi interessati dal ricorso, così come quelle in margine alle precedenti del Municipio in data 10 aprile 2014.

Considerato che il ricorso è tempestivo (art. 35 cpv. 1 LALPT), che la legittimazione dell'insorgente è data (art. 35 cpv. 2 LALPT), e che il gravame è ricevibile in ordine senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPAmM).

I. In fatto

Il ricorrente insorge contro il contenuto delle varianti n. 1, 3, 4, 9, 10, 15, 16. In particolare egli postula l'annullamento della variante n. 1 e della variante n. 10, contestandole congiuntamente poiché entrambe coinvolgono delle Zone EP di edifici pubblici destinate ad istituti scolastici. A mente del ricorrente, non è attualmente possibile entrare nel merito della pianificazione delle scuole poiché non solo il Comune di Bellinzona non fornisce il calcolo e la prova di un maggiore fabbisogno di aule scolastiche, ma anche perché il trend sarebbe inverò negativo (cfr. allegati al ricorso).

Il ricorrente contesta in seguito la variante n. 3 che prevede un posteggio sotterraneo in corrispondenza di Piazza Fontana a Ravecchia, poiché la necessità di parcheggi non sarebbe dimostrata. Vi sarebbe comunque la possibilità di prevederli in superficie lungo l'adiacente carrale Bacilieri o nei posteggi già esistenti nelle vicinanze, e l'autosilo deturperebbe l'intero comparto, oltre ad essere più costoso di una soluzione in superficie.

Il ricorrente insorge contro la variante n. 4 *Nuovo accesso EP 220 e stralcio strada di servizio via Trezzini/via Chicherio*, che prevede un nuovo accesso alla Zona EP 220 *Chiesa del redentore - Centro parrocchiale*, proprio perché lo stesso non sarebbe un vincolo stradale chiaro ed efficace come richiesto dal CdS in una sua precedente decisione in merito, e ne postula pertanto la reiezione.

Il ricorrente contesta il presunto stralcio del percorso pedonale situato lungo il bosco che divide quest'ultimo dalla zona edificabile, ritenendo che la variante n. 9 *Stralcio percorso pedonale e ciclabile, via Mottarone (Galbisio)* disponga in tal senso poiché che il percorso che il ricorrente vuole tutelare non apparirebbe più sui piani e ritenendo, quindi, che il rapporto di pianificazione e l'elaborato grafico non coincidano.

Il ricorrente chiede di respingere la variante n. 15 *Adattamenti zona edificabile Pratocarasso*, richiamando la votazione comunale sul Comparto di Pratocarasso che ha annullato la proposta pianificatoria voluta dal legislativo. A mente del ricorrente, il Municipio adotterebbe con questa variante la tattica del salame per aggirare la volontà popolare, invece di riprendere la pianificazione del Comparto. Nel dettaglio, il ricorrente ritiene infondata la scelta adottata per il fmn 4640 poiché non avrebbe alcun nesso con la Zona semi-intensiva D cui è stato attribuito e perseguirebbe unicamente l'interesse del privato. Parimenti, a mente del ricorrente, le attribuzioni alla Zona semi-intensiva C dei fmn 4744 e 417 sarebbero d'interesse meramente privato.

Infine, egli postula la non approvazione della variante n. 16 *Stralcio percorso pedonale e/o ciclabile, fmn 2467 Pedemonte*, poiché ritiene che vi sia un interesse pubblico nel mantenere il percorso pedonale costituito dalla scalinata esistente, anche per le possibilità di sviluppo future e per la necessità di incrementare i percorsi pedonali nelle zone collinari, esponendo alcune possibili proposte. Il ricorrente ritiene inoltre impossibile a causa dell'eccessiva pendenza trasformare la scalinata, che corrisponde al vincolo di percorso pedonale, in strada privata secondo la volontà dei proprietari dei fondi adiacenti, portata pure quale motivazione dal Comune.

II. In diritto

Variante n. 1 Modifica EP111 Scuola dell'infanzia (SI) e area di posteggio e Variante n. 10 Piano particolareggiato comparto Stadio PP1

Il Consiglio di Stato ricorda innanzi tutto che il Piano regolatore del Comune di Bellinzona è stato approvato il 16 ottobre 2001 con ris. gov. n. 4836. In quell'ambito, l'Autorità di approvazione ha verificato sia dal profilo tecnico, sia dal profilo pianificatorio i dati quantitativi, statistici e previsionali che hanno informato e legittimato il Piano.

Invero, le varianti in esame non modificano questa impostazione, poiché non prevedono nuove zone di utilità pubbliche destinate ad istituti scolastici, né ampliano quelle esistenti. Sul complesso, le modifiche quantitative dell'insieme del patrimonio scolastico (esistente e previsto) sono minime. Esse sono inoltre determinate piuttosto da modifiche normative e legali, oltretutto ben motivate da parte del Comune. Nel caso della variante n. 1, il Comune dispone diversamente le superfici con destinazioni diverse attorno all'EP 111 *Scuola dell'infanzia presso cimitero*, ottimizzando l'uso delle superficie e dando maggior agio alla scuola, senza determinarne un ampliamento. Il leggero aumento del potenziale derivante dall'incremento della superficie è del tutto trascurabile. Le intenzioni della variante n. 10 sono di consolidare pianificatoriamente gli istituti scolastici ivi esistenti, d'altronde già designati quali Edifici d'interesse pubblico dal PR. In sostanza, si tratta di estrapolare dal perimetro del Piano particolareggiato PP1 le relative superfici fondiari e definirle quali zone EP. Viste le modifiche pianificatorie adottate, le argomentazioni del ricorrente sono inconsistenti e devono pertanto essere respinte.

Variante n. 3 Piazza Fontana - Ravecchia

L'obiettivo della variante è di sistemare e riservare ai pedoni Piazza Fontana, anche in seguito alle richieste di alcuni abitanti della zona e ad istanze del Legislativo comunale. Questo presuppone la rimozione dalla Piazza dei numerosi stalli ora presenti, in parte ad uso dei medesimi abitanti del quartiere. Il progetto pianificatorio che il Municipio ha sottoposto per esame preliminare, il quale prevedeva dei posteggi in superficie ai margini della Piazza, è stato d'altronde criticato dal Dipartimento perché non soddisfaceva l'obiettivo della pedonalizzazione. Il numero di posteggi previsto (20) si discosta invero da quello della pianificazione vigente (10) ma riflette l'effettivo fabbisogno attuale, considerata la tipologia dell'insediamento. Il carattere unitario del progetto richiesto dalle specifiche NAPR, abbinato ad ulteriori prescrizioni finalizzate ad impostare adeguatamente la futura progettazione introdotte d'ufficio dal CdS, prevengono la presunta deturpazione della Piazza. In ambito pianificatorio, l'Autorità deve verificare in maniera generale la fattibilità del progetto, che qui è data anche dal profilo dell'inserimento nel delicato contesto del nucleo. Nell'ambito della procedura edilizia, la Lst prevede inoltre successivi strumenti per verificare che ciò accada al momento della realizzazione.

Variante n. 4 Nuovo accesso EP 220 e stralcio strada di servizio

Come riportato nella discussione di merito sulla variante n. 4 (cfr. pag. 11), lo scrivente Consiglio, accogliendo in parte il ricorso contro la variante adottata il 21 febbraio 2006 che ridisegnava la delimitazione del Centro di quartiere CQ1, ha disposto che il Municipio avviasse una variante per istituire un chiaro ed efficace vincolo stradale a servizio della Zona AP/EP n. 220 *Chiesa del redentore e Centro Parrocchiale* da via Trezzini oppure da via A. Raggi (cfr. ris. gov. n. 4749 del 19 settembre 2007). Questa richiesta derivava dal fatto che, con la variante citata, i terreni del Centro parrocchiale si trovavano tutti fuori dal CQ1 e quindi veniva meno la sicurezza giuridica di un accesso. La variante prevedeva, infatti, solo un prolungamento indicativo di via Trezzini sino ai fondi del Centro parrocchiale e della Chiesa. Con la precisa delimitazione, riconoscibile sul piano, del prolungamento fino al fondo che ospita la Chiesa, secondo la variante n. 4, l'accesso ai fmn 38 e 39 è chiaro e giuridicamente assicurato. La doglianza del ricorrente è innegabilmente infondata e va respinta: il Comune ha espletato quanto richiesto dal CdS.

Variante n. 9 Stralcio percorso pedonale e ciclabile, via Mottarone (Galbisio)

Il CdS rileva come il piano con la "situazione di variante" contiene unicamente le modifiche operate ed adottate. Le indicazioni pianificatorie che non appaiono nei piani (come il sentiero ai piedi del bosco) non sono modificate. In questo caso, la modifica del Piano viario - e quindi lo stralcio del percorso pedonale - concerne solo la parte del fmn 4377 che dal bivio del sentiero sottostante il fmn 4379 giunge sino al bosco, e che da pedonale e/o ciclabile diventa Zona residenziale estensiva E. Tutto il resto non muta, tanto meno il percorso lungo il bosco approvato il 16 ottobre 2001. La doglianza del ricorrente non ha dunque ragione d'essere. Il ricorso è privo d'oggetto su questo punto.

Variante n. 15 Adattamenti zona edificabile Pratocarasso

Il CdS richiama il punto 3.3.13 della presente decisione. La delimitazione del comparto in oggetto non può, infatti, essere scissa dalla proposta di pianificazione complessiva del comparto medesimo. Come già affermato anche dal Tribunale cantonale amministrativo, la variante in esame costituisce una decisione prematura, perché parziale, della proposta di nuova pianificazione del Comparto speciale nord di Pratocarasso, ad eccezione del fmn 4640 che, di fatto, costituisce un episodio urbanistico isolato e si apparenta per tipologia edilizia e collocazione all'adiacente Zona C, cui il Comune lo ha attribuito ricevendone l'approvazione governativa. D'altronde, il CdS intravede difficilmente alternative pianificatorie. La richiesta del ricorrente di riprendere la pianificazione del comparto è quindi in generale coerente con la necessità di prevedere eventuali scorpori dalla sua delimitazione, nell'ambito di una procedura che affronti complessivamente il Comparto.

Variante n. 16 Stralcio percorso pedonale e/o ciclabile, fmn 2467 Pedemonte

Il CdS non può che rilevare come il prolungamento del percorso pedonale in causa fino in via Malmera, dove effettivamente il Piano dei percorsi pedonali e/o ciclabili prevede un percorso pedonale, sia non solo d'ardua realizzazione per motivi diversi (pendenza, necessità di espropriazione, caratteristiche dei terreni, presenza di bosco impervio, ecc.), ma anche dispendioso. D'altronde l'organizzazione del sistema pedonale approvato con la revisione del Piano regolatore già non prevedeva la messa in rete di questa scalinata, che - va sottolineato - comporta un lungo percorso su via Pedemonte, strada alquanto stretta ed insicura per i pedoni, per raggiungere un attraversamento della linea ferroviaria. Il CdS richiama inoltre gli atti del legislativo, in particolare i rapporti commissionali ed il verbale della seduta durante la quale la variante è stata adottata. Dagli stessi non traspare né una volontà di mettere in rete lo scampolo di percorso pedonale, né una qualsiasi volontà di trattenerlo. Il CdS non intravede pertanto gli estremi per i quali il Comune avrebbe violato qualsivoglia norma di Legge e principio pianificatorio, ritenuto che la rete di percorsi pedonali è sufficientemente estesa ed attrattiva. Certo migliorarla è sempre possibile, ma questa misura non può essere imposta.

III. Decisione

1. Il ricorso è pertanto respinto per quanto contesta le varianti n. 1, n. 3, n. 4, n. 10 e n. 16; è dichiarato privo d'oggetto per la variante n. 9, ed è parzialmente accolto per quanto contesta la variante n. 15.

5. RIASSUNTO DELLE DECISIONI E DELLE MODIFICHE D'UFFICIO

5.1. MODIFICHE D'UFFICIO E DECISIONI CHE NECESSITANO DI UNA PUBBLICAZIONE

- a) Modifica della Tabella delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico relativamente all'EP 338 (v. paragrafo 3.3.2 e 3.3.16).
- b) Non approvazione della variante n. 12a *Nucleo Centro storico - Zona Piazza Orico - Salita Castel Grande* (v. paragrafo 3.3.10.a).
- c) Approvazione d'ufficio conseguente alla decisione precedente, della proposta alternativa stabilita dalla ris. gov. n. 8029 del 31 dicembre 1985 (cfr. pag. 34 e Allegato IV della ris. gov. n. 8029 del 31 dicembre 1985).
- d) Parziale non approvazione della variante n. 15 *Adattamenti zona edificabile - Pratocarasso* (v. paragrafo 3.3.13)

6. DISPOSITIVO

visto quanto precede,

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Approvazione delle varianti di PR

- 1.1 Sono approvate come indicato nelle considerazioni di merito le varianti n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 9, n. 10 (parzialmente), n. 11, n. 12b, n. 13, n. 14, n. 16., n. 17, al Piano regolatore di Bellinzona composta dai seguenti atti:
 - a. piano delle zone del 22 maggio 2013 (variante n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 9, n. 10, n. 13, n. 14, n. 15 per il fmn 4640. n. 16);
 - b. piano delle AP/EP del 22 maggio 2013 (variante n. 1, n. 3, n. 10, n. 11);
 - c. piano del traffico del 22 maggio 2013 (variante n. 1, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 9, n. 16);
 - d. piano del paesaggio del 22 maggio 2013 (variante n. 10);
 - e. piano del Centro storico del 22 maggio 2013 (variante n. 12b);
 - f. estratto delle Norme di attuazione del 22 maggio 2013 (variante n. 1, n. 3, n. 10, n. 11, n. 17)
- 1.2 È approvata la proposta alternativa per possibilità edificatorie previste per la zona piazzetta Orico - Salita Castel Grande, come stabilita dalla ris. gov. n. 8029 del 31 dicembre 1985 (cfr. pag. 34 e Allegato IV della ris. gov. n. 8029 del 31 dicembre 1985), in luogo della variante n. 12a.

2. Decisioni e modifiche d'ufficio

Sono decretate le decisioni e le modifiche d'ufficio indicate al capitolo 5.1 della presente risoluzione.

3. Decisione sui ricorsi

I ricorsi sono decisi come indicato in calce ai rispettivi considerandi.

4. Pubblicazione e notificazione

4.1 La presente risoluzione:

a) limitatamente al dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato, e all'albo comunale da parte del Municipio di Bellinzona;

b) in esteso, è notificata per raccomandata al Municipio di Bellinzona, ai ricorrenti e ai proprietari fondiari interessati dalla decisione di cui al capitolo 5.1 lett. c.

4.2 Il Comune di Bellinzona deve pubblicare la presente risoluzione al più presto e non oltre i 30 giorni dalla sua intimazione, per un periodo di 30 giorni e previo annuncio della pubblicazione all'albo comunale, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani del Cantone a norma dell'art. 34 cpv. 3 LALPT.

5. Rimedi di diritto

5.1 Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

5.2 Il ricorso è da presentare in 3 copie:

a. entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione;

b. entro il termine della pubblicazione di cui al punto 4.2 negli altri casi.

5.3 Sono legittimati a ricorrere:

a. il Comune;

b. i già ricorrenti per gli stessi motivi;

c. relativamente alle decisioni e modifiche d'ufficio di cui al precedente punto 2, ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



M. Bertoli

Il Cancelliere



G. Gianella

7. COMUNICAZIONE

Invio per raccomandata:

- al Municipio di Bellinzona
6500 Bellinzona;
- ai ricorrenti:
 1. Patrizia Roncoroni Valeggia
via Loreto
6803 Mezzovico
 2. Matteo Cheda
via San Biagio 13
casella postale 1307
6501 Bellinzona
- ai proprietari fondiari interessati dalla variante 12b:
 1. Fabio Marcionelli
6500 Bellinzona
 2. Gelindo Rivolta
salita Castel Grande 2
6500 Bellinzona

Invio normale:

- al Tribunale di espropriazione
Via E. Bossi 3,
6900 Lugano;
- al Tribunale cantonale amministrativo (3)
Tribunale d'appello
Palazzo di Giustizia
6901 Lugano.
- al sig. Gian Franco Peverelli
via al Maglio 7
6500 Bellinzona
- alle Ferrovie Federali Svizzere FFS SA
Diritti immobiliari
Palazzo Stazione
6500 Bellinzona

Invio interno:*Dipartimento del territorio:*

- alla Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);
- all'Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);
- all'Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch);
- all'Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch);
- alla Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch);
- alla Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch);

Dipartimento delle finanze e dell'economia:

- all'Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione (dfe-sa@ti.ch);
- all'Ufficio di stima (marco.rossini@ti.ch);

Dipartimento delle istituzioni:

- alla Divisione giustizia (di-dg@ti.ch);
- all'Ufficio distrettuale dei registri di Bellinzona (di-rf.bellinzona@ti.ch);
- alla Sezione enti locali e diritti politici (di-sel@ti.ch);
- al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (can-sracs@ti.ch);
- alla Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 4.1 (can-fu@ti.ch).